

Circolare n°7 del 29/07/2026 – Decreto-legge 38/2026: novità su rottamazione, impatriati e agevolazioni agli investimenti

Gentili Clienti,

con la presente Circolare intendiamo fornire un approfondimento sulle principali novità fiscali del Decreto-legge 38/2026.

Di seguito gli argomenti trattati:

ARGOMENTI

1. Rottamazione: le scadenze al 31 luglio 2026
2. Non cumulabilità delle agevolazioni neo-residenti e impatriati
3. Iperammortamento

1. ROTTAMAZIONE: LE SCADENZE AL 31 LUGLIO 2026

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con comunicato del 23 giugno 2026, ha reso disponibili nell'area riservata del portale le Comunicazioni delle somme dovute per i contribuenti che hanno presentato domanda per aderire alla rottamazione quinquies entro il 30 aprile 2026.

Il **31 luglio 2026** concentra tre distinte scadenze, soggette a regole di decadenza differenziate:

- **Rottamazione-quinquies:** pagamento della prima rata del piano bimestrale ovvero dell'unica soluzione;
- **Rottamazione-quater:** scadenza della tredicesima rata per i contribuenti ordinari e della quinta rata per i riammessi, con i cinque giorni di tolleranza previsti dalla L. n. 197/2022;
- **Rottamazione degli enti territoriali:** termine (prorogato) entro cui gli enti locali devono deliberare l'adesione alla definizione agevolata dei propri carichi.

Si segnala la differente disciplina della decadenza: per la rottamazione-quater opera una tolleranza di cinque giorni per ciascuna rata; per la rottamazione-quinquies la definizione diviene inefficace in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, mentre la tolleranza dei cinque giorni opera unicamente per il pagamento in unica soluzione e per l'ultima rata. È in ogni caso importante rispettare le scadenze onde prevenire ogni rischio di decadenza e contestazione.

2. NON CUMULABILITÀ DELLE AGEVOLAZIONI PER NEO-RESIDENTI E IMPATRIATI

La legge di conversione del c.d. "Decreto fiscale" (art. 2 del D.L. 38/2026, conv. L. n. 88/2026) coordina il regime fiscale dei soggetti c.d. "neo-residenti" (art. 24-bis del TUIR) con quello degli "impatriati", estendendo i

divieti di cumulo, già previsto rispetto alla disciplina degli impatriati ante “Decreto Internazionalizzazione”, anche alla rinnovata disciplina di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023.

Sotto il profilo della decorrenza, la nuova disposizione si applica **esclusivamente ai soggetti che trasferiranno la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2027**. Ne consegue che, per i trasferimenti perfezionati sino a tale data, sembra potersi ammettere il cumulo tra il beneficio per i neo-residenti e il regime degli impatriati, a tutela dell'affidamento dei contribuenti che abbiano già effettuato il trasferimento in base alla disciplina previgente.

3. IPERAMMORTAMENTO

Il D.M. 07/05/2026 disciplina le modalità attuative dell'iperammortamento, introdotto con la legge di bilancio 2026. Il beneficio consiste in un incremento, ai fini fiscali, del costo d'acquisto degli investimenti in beni strumentali nuovi e spetta per gli investimenti realizzati tra la data del 1° gennaio 2026 e 30 settembre 2028. L'impresa potrà così beneficiare di una riduzione delle base imponibile, dovuta alla deduzione di maggiori quote di ammortamento o di canoni di locazione finanziaria.

I beni oggetto dell'investimento devono essere strumentali alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa o all'autoproduzione e autoconsumo di energie rinnovabili, oltre ad essere conformi a specifici requisiti indicati nell'allegato alla legge di bilancio.

La misura del beneficio viene determinata in considerazione dell'ammontare degli investimenti agevolabili e viene riconosciuta al:

- 180% per la quota degli investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- 100% per la quota degli investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro,
- 50% per la quota degli investimenti oltre 10 e fino a 20 milioni di euro.

La perizia tecnica asseverata risulta essere sempre necessaria, in quanto, rispetto alle precedenti agevolazioni, non è stata rinnovata la possibilità di ometterla per investimenti inferiori ad una determinata soglia.

Nel D.M. 10/06/2026 viene disposta l'apertura della piattaforma GSE (Gestore Servizi Energetici S.p.a.) dal 12 giugno 2026. Per ottenere il beneficio l'impresa deve trasmettere una o più comunicazioni preventive per ogni struttura produttiva per cui ha investito. Nell'ipotesi in cui i dati trasmessi siano conformi a quanto richiesto, il GSE comunica l'esito positivo dei controlli, in alternativa invita ad integrare le informazioni mancanti.

Dal 21 luglio 2026 è possibile inviare le comunicazioni di conferma dell'investimento dalla piattaforma del GSE. La comunicazione deve contenere:

- L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'ultima quota di acconto almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene oggetto dell'investimento,
- Gli estremi delle fatture relative alle spese relative all'iperammortamento.

Nel termine di 10 giorni dall'invio il GSE comunicherà l'esito positivo o meno della comunicazione. Si potrà dunque beneficiare dell'agevolazione solo una volta ricevuto tale esito, a differenza della precedente procedura

che subordinava l'inizio della fruizione già all'avvenuta comunicazione della interconnessione del bene, oggetto di agevolazione.

Sono previste inoltre altre comunicazioni di monitoraggio e completamento dell'investimento. Per un approfondimento della procedura per il godimento dell'agevolazione si invita la Gentile Clientela a contattare il professionista di riferimento.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati



Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it